

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1182 del 10/03/2021
Oggetto	L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE DEL DEMANIO FLUVIALE REGIONALE CON TUBAZIONE ACQUEDOTTISTICA IN ATTRAVERSAMENTO PENSILE DEL RIO CISIAGA- COMUNE: PONTE DELL'OLIO (PC) - CORSO D'ACQUA: RIO CISIAGA - CONCESSIONARIO: IRETI SPA - SISTEB: PC20T0049 - SINADOC: 578/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1226 del 10/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dieci MARZO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI CONCESSIONE IN SANATORIA PER
OCCUPAZIONE DEL DEMANIO FLUVIALE REGIONALE CON TUBAZIONE
ACQUEDOTTISTICA IN ATTRAVERSAMENTO PENSILE DEL RIO CISIAGA-
COMUNE: PONTE DELL'OLIO (PC) – CORSO D'ACQUA: RIO CISIAGA –
CONCESSIONARIO: IRETI SPA – SISTEB: PC20T0049 - SINADOC: 578/2021**

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (*Testo unico delle opere idrauliche*);
- la Legge, n. 241 del 07/08/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e accesso agli atti*);
- la Legge n. 37 del 5 gennaio 1994 (*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*);
- la L.R. 18/5/1999, n. 9 “*Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale*”;
- la L.R. 14/4/2004, n. 7 s.m.i. “*Disposizione in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali*”, con particolare riferimento al Capo II “*Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio*”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. n. 24 del 2009 in particolare l'art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, L.R. n. 2 del 2015 , in particolare l'art. 8, L.R. n° 9 del 2015 art. 39, L.R. n° 13 del 2019 e le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007, n. 913 del 2009 , n. 469 del 2011, n. 1622 del 2015, n°1602 del 2016, n° 1694 del 2017, n° 1740 del 2018;
- la LR. 30 luglio 2015, n. 13, “*Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio

idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e demanio idrico;

VISTA la domanda acquisita al prot. ARPAE n°189061 del 29/12/2020, con cui la Società IRETI S.p.A., con sede a Genova (GE), V. Piacenza n. 54 (C.F./P.IVA 01791490343), in persona del Rappresentante titolato alla firma degli atti 'ing. Paolo Torassa, C.F. TRS PLA 67T20 D969W, ha chiesto ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i. la concessione in sanatoria per attraversamento del demanio fluviale regionale con condotta acquedottistica esistente posizionata in sospensione rispetto al alveo del Rio Cisiaga in Comune di Ponte dell'Olio, secondo gli elaborati tecnici allegati all'istanza stessa;

PRESO ATTO :

- della pubblicazione ai sensi della L.R. n° 7/2004 dell'estratto della domanda di concessione in oggetto avvenuta in data 20/01/2021 sul BURERT (parte seconda) n° 14 riguardo alla quale nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;

- che con nota acquisita al prot. ARPAE n° 12226 del 26/01/2021 l'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la protezione civile – Servizio Area Affluenti Po, ha espresso per quanto di competenza, parere favorevole con prescrizioni, al rilascio della concessione di cui trattasi;

- della nota assunta al prot. ARPAE n° 7081 del 18/01/2021 con la quale il Comune di Ponte dell'Olio ha espresso “parere di compatibilità della destinazione urbanistica dell'intervento rispetto alla previsioni del vigente P.R.G.”;

DATO ATTO che:

- la Società istante ha provveduto a versare in data 13/11/2020 l'importo di € 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

- la presente concessione, avendo per oggetto l'occupazione con infrastrutture idriche di cui all'art. 143 del D. Lgs. n. 152 del 2006 di proprietà pubblica, è esente dal pagamento canone e della cauzione ai sensi della D.G.R. 913/2009 e dell'art. 8 comma 4 L.R. 2/2015;

DATO ALTRESI' ATTO che la Società istante con nota acquisita al prot. ARPAE n° 26047 del 18/02/2021 ha fatto pervenire il Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è assoggettata la presente concessione, debitamente firmato e sottoscritto per accettazione in data 17/02/2021;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

RESO NOTO CHE:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il

responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO CHE, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate

a) di rilasciare, ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., alla Società IRETI S.p.A. con sede a Genova (GE), V. Piacenza n. 54 (C.F./P.IVA 01791490343), la concessione per l'attraversamento del demanio fluviale regionale del Rio Cisiaga con condotta acquedottistica "pensile", individuata nei tratti identificati catastalmente: N.C.T. del comune di Ponte dell'Olio: da Fg. _ fronte map. 230 a Fg. 25 fronte mapp. 22, di diametro 50 mm, secondo gli elaborati tecnici/planimetria catastale agli atti;

b) di stabilire che la concessione ha validità di 19 anni dalla data di adozione del presente atto;

c) di approvare il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**), sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 17/02/2021;

d) di prescrivere il rispetto delle condizioni e/o prescrizioni descritte nell'allegato Disciplinare;

e) di esonerare il concessionario dal pagamento del canone e del deposito cauzionale in

quanto l'opera concessa rientra fra le infrastrutture idriche di cui all'art. 143 del D. Lgs. n° 152 del 2006 di proprietà pubblica per cui esente dal pagamento del canone e della cauzione ai sensi della D.G.R. 913/2009 e dell'art. 8 comma 4 della L.R. N° 2/2015;

DA' ATTO CHE

- 1) la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- 2) la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- 3) per ogni effetto di legge, il concessionario / la ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- 4) la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- 5) la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/1986 n° 31 risulta inferiore a euro 200,00;

RENDERE NOTO CHE:

- 1) si provvederà a notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- 2) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-

2021 di Arpa;e;

3) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpa;e;

4) avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art 133, comma 1, lettera b) del D L gs n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controverse indicate dagli art 140 e 143 del Regio Decreto n° 1775/1933, all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero per ulteriori profili di impugnazione all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

Dott.ssa Adalgisa Torselli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione, rilasciata alla società IRETI S.p.A. (CF/P.IVA: 01791490343), con sede in Genova, v. Piacenza n. 54, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n.7 del 14 aprile 2004.

Art. 1 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'attraversamento del Rio Cisiaga con un tratto una condotta "pensile" di circa 5 m di lunghezza posizionata in parallelo all'adiacente ponte provinciale S.P. n° 36 al km 0 + 340, via Montegrappa nel centro abitato di Ponte dell'Olio (PC), in un tratto identificato tra i mappali 1990 e 2020 del fg° 11 NCT del Comune di Ponte dell'Olio come da planimetria allegata.

Come da concessione PC20T0032 (det. ARPAE n. 5903/2020) in favore del Comune di Ponte dell'Olio, è prevista la realizzazione di un tratto di pista ciclabile al di sopra della condotta idrica in oggetto.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha durata di **19 anni** dalla data di approvazione dell'atto e potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n° 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Art. 3 -Revoca e/o decadenza

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

La revoca della concessione, comporterà l'obbligo di rimettere, a totale cura e spese del concessionario, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dalla Struttura concedente.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione: la destinazione d'uso diversa da quella concessa e il mancato rispetto, grave

o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare.

Articolo 4 - Canone, cauzione e spese

La concessione, avendo per oggetto l'occupazione con infrastrutture idriche di cui all'art.143 del D. Lgs. n. 152 del 2006 di proprietà pubblica, è esente dal pagamento del canone ai sensi della D.G.R. 913/2009 e anche dal versamento della cauzione ai sensi dell'art. 8 comma 4 L.R. 2/2015.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Obblighi e condizioni generali

Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'occupazione dell'area demaniale, così come individuata negli elaborati grafici agli atti, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta

del personale addetto alla vigilanza.

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali e cose, restando le Amministrazioni concedente e idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale. Resta dichiarato e stabilito che danni comunque prodotti da eventi naturali quali piene alluvionali, erosioni ecc. sulle aree oggetto del presente atto, non potranno in nessun caso dare ragione a richiesta di risarcimento e di modifica dei patti accettati dal concessionario.

Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per: la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua; la conservazione dei beni concessi; la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone.

Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro.

L'area per lo svolgimento delle attività indicate nell'art. 1 è concessa nei limiti dei diritti che competono all'Amministrazione Pubblica in termini di disponibilità dei beni concessi, e salvi i diritti di terzi, senza la garanzia delle Amministrazioni concedente e

idraulica verso il concessionario bensì con la garanzia di questo verso le Amministrazioni per le eventuali azioni che fossero promosse da terzi in dipendenza dell'esercizio della concessione stessa.

Art. 6 - Prescrizioni derivanti dal nulla osta idraulico

“1) Il richiedente dovrà attenersi al tracciato esistente;

2) Il richiedente non potrà per nessun motivo modificare lo stato dei luoghi, aprire scavi, manomettere il terreno in esame, costruire sull'area in questione ulteriori corpi di fabbrica che possano essere d'intralcio al deflusso delle acque in tempo di piena, modificare l'andamento della linea attuale di sponda e la scarpata della medesima.

3) È fatto obbligo all'Ente richiedente di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in esame, al personale del Servizio scrivente.

4) La manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti interferenti è totalmente a carico del richiedente (ex art. 12 RD 523/1904).

5) La manutenzione ordinaria e straordinaria della/e sponda/e interessate dagli accessi e a monte e a valle delle immissioni indicate, ossia scolmatori e uscita dal depuratore, è totalmente a carico del richiedente.

6) Sarà ad esclusivo e totale carico del richiedente il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza dell'uso richiesto, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità.

7) Il richiedente è tenuto alla manutenzione e buona conservazione del manufatto, ivi compreso quanto stabilito dall'art. 12 del RD 523 del 1904.

8) Il presente Nulla Osta potrà essere revocato in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e s.m. e i. e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica ai sensi del T.U. n° 523/1904 e s.m. e i, qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare al corso d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

9) L'utilizzo delle aree richieste dovrà avvenire mantenendo le stesse pulite e prive di ogni tipo di rifiuto.

10) L'amministrazione idraulica non è responsabile – sotto ogni qualsiasi aspetto – per gli eventuali danneggiamenti che eventi di piena del Rio dovessero comunque arrecare alla condotta.

11) Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno. **IL RICHIEDENTE È RESPONSABILE DELLA CUSTODIA DELL'AREA IN ESAME.**

12) Il richiedente formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto della presente autorizzazione; compresi, dunque, anche i danni che, a seguito di eventi alluvionali, potessero essere arrecati a persone, beni, strutture e quant'altro presente nell'area in esame.

13) Nel caso in cui, per esigenze idrauliche, fosse necessario che il Proprietario/Gestore ampliasse il manufatto di attraversamento stradale esistente, tale intervento di adeguamento dovrebbe inevitabilmente coinvolgere anche la condotta oggetto del presente nulla osta, con oneri di spesa, chiaramente, a carico del richiedente.”

Art. 7 - Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs. 196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

Art. 8 - Decorrenza della validità del provvedimento

Il presente disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.

Il sottoscritto Paolo Torassa (C.F. TRS PLA 67T20 D969W) titolato alla firma degli atti per conto di “IRETI S.p.A” C.F. e P.iva 01791490343 – giusta nomina a Procuratore costituita con atto dello Studio notarile Pietro Biglia di Saronno Rep. n. 52593, Racc. n. 37331 del 15/07/2020, registrato a Genova il 17/07/2020 con il n. 20878, Serie 1T, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Il 17/02/2021 il Concessionario ha firmato per accettazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.